



**feneal-uil**  
FEDERAZIONE NAZIONALE  
LAVORATORI EDILI AFFINI  
E DEL LEGNO



**Filca**  
C / S L  
FILCA - FEDERAZIONE  
ITALIANA LAVORATORI  
COSTRUZIONI E AFFINI



**FILLEA CGIL**  
FEDERAZIONE ITALIANA  
LAVORATORI LEGNO  
EDILI INDUSTRIE AFFINI  
ED ESTRATIVE

UE.173/L.P./LG

Roma 14 giugno 2006

## **Richiesta incontro**

Al Ministro dei Beni Culturali  
On. Le Francesco Rutelli  
Via del Collegio Romano, 27

ROMA

Egregio Ministro

ci è pervenuta, da parte del Servizio IV del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la risposta al quesito, da noi inviato, in merito alla data di scadenza ed ai soggetti interessati dal requisito di *responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento*, previsto all'art. 182, comma 1-ter, lettera b, del DLgs n. 156/2006 che apporta modifiche al Codice dei Beni Culturali (DLgs. N. 42/2004).

Nella nota si legge che il legislatore si riferisce ai soggetti che abbiano conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale, purché iscritti prima della data del 1 maggio 2004 (comma 1, lettera a), ovvero ai soggetti che alla data di entrata in vigore del n. 420/2001 fossero in possesso di un diploma conseguito presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e che abbiano svolto attività di restauro con i parametri indicati nella stessa lettera.

Viene inoltre ribadito, nella stessa risposta da voi inviata, che il possesso di tale requisito risulta fondamentale per poter accedere alla prova di idoneità, con valore di esame di stato, prevista per tutti coloro che, in possesso di specifici requisiti stabiliti dal decreto, vogliono, non possedendolo, ottenere il titolo di restauratore.

Si legge ancora che il requisito di *responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento*, deve risultare da atti anteriori alla data di entrata in vigore del DLgs n. 156/2006, ovvero entro il 12 maggio 2006 (essendo uscito in sulla Gazzetta Ufficiale il 27 aprile scorso).

Stando così le cose, dobbiamo concludere che la norma non tiene in considerazione lo stato di fatto e la complessa e confusa situazione normativa in cui i lavoratori del settore operano.



**feneal-uil**  
FEDERAZIONE NAZIONALE  
LAVORATORI EDILI AFFINI  
E DEL LEGNO



**Filca**  
C / S L  
FILCA - FEDERAZIONE  
ITALIANA LAVORATORI  
COSTRUZIONI E AFFINI



**FILLEA CGIL**  
FEDERAZIONE ITALIANA  
LAVORATORI LEGNO  
EDILI INDUSTRIE AFFINI  
ED ESTRATIVE

Come abbiamo avuto modo di constatare in questi anni, infatti, molti lavoratori operano per le imprese svolgendo un ruolo in cui la *responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento* non viene mai certificata e riconosciuta a chi di fatto tale ruolo ha svolto.

A ciò va aggiunto, inoltre, che da parte dei precedenti Ministeri per i Beni e le Attività Culturali non sono mai stati emanati atti generali, schemi o modelli, per il rilascio di tali attestazioni, come documentano alcune risposte ufficiali rilasciate ai lavoratori da parte di alcune Soprintendenze.

Dunque non è mai stato chiarito, in via ufficiale, quale forma dovevano avere tali attestazioni e che tipo di documentazione doveva essere rilasciata agli interessati.

Pertanto non tutti gli operatori del settore possono vantare di avere tale documentazione già *custodita dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori*.

Riteniamo grave che proprio nella Parte Quinta del Codice, relativa alle disposizioni transitorie, non sia previsto per i lavoratori del settore il tempo necessario, ed adeguato alla complessa situazione, per raccogliere tutta la documentazione utile a certificare la propria attività e rientrare nelle maglie delle disposizioni transitorie stesse.

Pertanto, se i tempi previsti dal decreto suddetto sono sufficienti per certificare l'attività di quanti fino ad oggi hanno avuto un rapporto diretto con *l'autorità preposta alla tutela del bene*, risulta assolutamente insufficiente per quanti si trovano costretti a dover documentare il loro curriculum, rispondendo ai nebulosi requisiti previsti nelle norme transitorie di cui all'art.182.

Le Scriventi Federazioni Sindacali sono a richiederLe un urgente incontro, per valutare la possibilità di proroga dei tempi previsti dall'attuale Dlgs n. 156/2006.

Cordiali saluti.

Le Segreterie Nazionali  
Feneal UIL Filca CISL Fillea CGIL  
(M. Trinci L. Vari M. Macchiesi)